



COMUNE DI CASALCIPRANO

(Provincia di Campobasso)

Via Vittorio Veneto n.26 – 86010 – Casalciprano – tel.0874/504131 – fax 0874/504944 – e-mail comunecasalciprano@libero.it PEC: comune.casalciprano@pec.it

AVVISO

"I.M.U. 2024"

(Legge 27 dicembre 2019, n.160 art.1 commi da 738 a 783 e ss.mm.ii.- Legge 178/2020 legge di Bilancio 2021 e ss.mm.ii.)

La Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abrogato l'Imposta Unica Comunale IUC nelle sue componenti IMU e TASI ed ha istituito la nuova **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.** - con applicazione a decorrere dal **01 gennaio 2020**.

Il nuovo tributo chiamato "*nuova IMU*" accorpa le precedenti IMU e TASI, è entrato in vigore dal 2020 e mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.

In merito alla "nuova IMU", con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/12/2023, sono state stabilite le aliquote per l'anno 2024 (RIMASTE INVARIATE RISPETTO AL 2023) che di seguito si riportano:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	10,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 + detrazione € 200 come per legge.	5,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato.	====
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Riduzione del 50% ammessa solo nel caso di rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale vigente.	10,60
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986.	10,60
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.	10,60
7	Immobili locati.	10,60
8	Aree fabbricabili.	10,60
9	Terreni agricoli esenti per legge.	====
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	1,00
11	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.	10,60
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. L'esenzione è subordinata alla presentazione di dichiarazione IMU al Comune per l'anno di riferimento.	====
13	Fabbricati categoria A10, C1, C3.	10,60
14	Fabbricati D1, D7, D8.	10,60

Per l'anno 2024 si utilizzeranno esclusivamente i "*codici tributo*" stabiliti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate validi per IMU.

Si raccomanda di **NON** utilizzare i codici tributo ex TASI.

TERMINI - SCADENZE	RATEIZZAZIONE
17 giugno 2024	➤ Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta ➤ Unica soluzione
16 dicembre 2024	➤ Saldo a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta

NOVITA':

Legge di Bilancio 2023

"A partire dall'anno 2023 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura del 50%.

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) ora sono soggetti IMU, con le stesse aliquote base TASI ovvero:

- fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille

N.B. - Per quanto non specificato nel presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, in particolare alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 art.1 commi da 738 a 783, Legge 178/2020 ed altre eventuali future disposizioni legislative.

Si informano i contribuenti che al link seguente "[CALCOLO NUOVA IMU 2024](#)" il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo dell'IMU ed alla stampa del modello F24.

N.B. – AL FINE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI RELATIVA AGLI IMMOBILI APPARTENENTI A CIASCUN CONTRIBUENTE, SI INVITA LA CITTADINANZA A VOLER PRESENTARE AL COMUNE - UFFICIO TRIBUTI - UNA "Dichiarazione riepilogativa degli immobili posseduti" CONTENENTE I DATI IDENTIFICATIVI DEGLI STESSI. Il modulo per la raccolta dati è disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune di Casalciprano oppure sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.casalciprano.cb.it nella HOME PAGE e nella sezione SPECIALE TRIBUTI.